

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: L'Ires premiale

L'art. 1, co. 436 – 444 della legge di bilancio 2025 introduce la c.d. Ires premiale al 20% per le società che impiegano il reddito prodotto in investimenti qualificati e in nuove assunzioni.

La nuova disposizione si applica per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e consiste nell'applicazione dell'aliquota Ires ridotta del 20% al reddito d'impresa dichiarato nel 2025.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire dell'agevolazione le società e gli enti di cui all'art. 73, co. 1, lettera a), b) e d) del Tuir¹ mentre non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Non si applica altresì ai soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regime forfetari.

Prerequisiti per l'applicazione dell'agevolazione

L'Ires premiale spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- accantonamento in un'apposita riserva di una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024²;
- destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato nella predetta riserva, e comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023³, sia destinata a investimenti 4.0 e 5.0⁴. Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro.

¹ Si tratta in particolare di:

- società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

² L'agevolazione risulterebbe quindi preclusa alle società costituite nel 2025 le quali non hanno un utile 2024 da accantonare.

³ In virtù del tenore letterale della norma l'agevolazione risulterebbe preclusa anche alle società costituite nel 2024 per le quali manca chiaramente il parametro di riferimento dell'utile 2023.

⁴ Investimenti relativi all'acquisto anche mediante contratti di locazioni finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (beni materiali e immateriali 4.0) nonché nell'art. 38 del DL 19/2024 del DL 19/2024 convertito

Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dall'01.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (31.10.2026). Il momento di effettuazione degli investimenti è individuato in termini generali in base ai criteri di cui all'art. 109 del Tuir, ovvero:

- In caso di acquisto, alla data di consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza tenere conto delle clausole di riserva di proprietà);

Viene inoltre richiesto che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:

- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del DLgs 216/2023, in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

È infine previsto che l'impresa non deve aver fatto ricorso, nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, all'istituto della cassa integrazione guadagni ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Cause di decadenza

È prevista la decadenza dell'agevolazione in esame nei casi in cui:

- la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024⁵;
- i beni oggetto di investimento siano distolti⁶ dall'attività produttiva entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento⁷.

Acconti 2026

L'acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l'agevolazione in esame.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura

- in caso di leasing, alla data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

⁵ La norma fa riferimento soltanto la distribuzione della riserva come causa di decadenza non menzionando gli altri utilizzi della stessa. Si dovrebbe quindi ritenere che l'utilizzo per altre finalità (copertura delle perdite, aumento gratuito del capitale sociale, ...) non causi la decadenza dai benefici.

⁶ Dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero.

⁷ Non è previsto il mantenimento dell'agevolazione in caso di investimenti sostitutivi.